



# COMUNE DI ORNICA

Provincia di Bergamo



COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 22 DEL 29-09-2021

Adunanza di Prima convocazione – seduta

### OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID-19

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione da parte del Sindaco nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Colomba Milesi	SINDACO	Presente
Ambrogio Quarteroni	CONSIGLIERE	Assente
Alberto Milesi	CONSIGLIERE	Presente
Gianmario Fois	CONSIGLIERE	Presente
Adriano Milesi	CONSIGLIERE	Presente
Ambrogio Milesi	CONSIGLIERE	Assente
Daniel Milesi	CONSIGLIERE	Presente
Mattia Milesi	CONSIGLIERE	Presente
Roberta Milesi	CONSIGLIERE	Assente
Romina Regazzoni	CONSIGLIERE	Presente
Simona Sonzogni	CONSIGLIERE	Presente

Presenti 8

Assenti 3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Vincenzo De Filippis, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Colomba Milesi nella qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **Deliberazione di C.C. n. 22 del 29-09-2021**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID-19

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO CHE con deliberazione consiliare n. 05 del 26.03.2021 veniva approvato il Piano Finanziario per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI) per l' anno 2021;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge n.160/19 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'art.1, c.738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n.443/2019, recante "*definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*";

VISTO, in particolare, l'allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare per le tariffe TARI dell'anno 2021;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'art.14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19.11.08, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al DPR 27.04.99, n.158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato **D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;**

**CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;**

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo che l'attribuzione dei costi va suddivisa fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili ai medesimi, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2020;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il DPCM del 22 marzo 2020, recante nuove misure restrittive e un ulteriore drastico contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio;
- il d.l.25 marzo 2020, n.19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

VISTI i numerosi decreti legge, in parte convertiti, e i numerosi DPCM con i quali sono state adottate misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che le predette misure hanno determinato pesanti ricadute sul tessuto socioeconomico ed impongono, conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere famiglie ed attività economiche;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, il cui comma 1 stabilisce che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

**RICHIAMATO:** l'art. 6 del dl 73/2021 finalizzato per il finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche per la TARI per l'annualità 2021;

**RICHIAMATE INOLTRE:**

a) la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020 “adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;

b) la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020 aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

**RITENUTO** opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'Ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI;

**RILEVATO** che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate nella tabella A) allegata al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art.13, c.15-ter, del D.L. n. 201/2011;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI riportate nella tabella A) da applicare per l'anno 2021;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, e inseriti in atto;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**CON VOTI** favorevoli unanimi;

### **DELIBERA**

1. **CHE TUTTO QUANTO ESPOSTO** in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 di cui alla tabella A), che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo;

3. DI APPROVARE la riduzione della TARI per le “utenze non domestiche”, come dichiarato nell'allegato A, e che le risorse compensative del minor gettito verranno prelevate dal fondo di cui all'art. 6 del dl 73/2021;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
5. DI RENDERE, con separata votazione all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs.267/2000.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 – DEL D.LGS 18.08.2000 nr. 267**

---

Vista la proposta di deliberazione;  
Esperita l'istruttoria di competenza;  
Visto l'art. 49 del D.Lgs nr. 267/2000

**E S P R I M E**

*parere* in ordine alla **Regolarita' contabile** sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Lì,

Il Responsabile del servizio interessato  
**F.to Ambrogio Quarteroni**

---

Vista la proposta di deliberazione;  
Esperita l'istruttoria di competenza;  
Visto l'art. 49 del D.Lgs nr. 267/2000

**E S P R I M E**

*parere* in ordine alla **Regolarita' tecnica** sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Lì,

Il Responsabile del servizio interessato  
**F.to Ambrogio Quarteroni**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

**IL SINDACO**  
F.to Colomba Milesi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art.124, 1° comma D.lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.)

Pubblicazione numero 138

Certifico io sottoscritto De Filippis Vincenzo su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009) ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Li, 05-10-2021

**SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

√ Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

**SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

---

Copia conforme all'originale

Li 05-10-2021

**SEGRETARIO COMUNALE**  
De Filippis Dott. Vincenzo

---



Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso precente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1 .1 Uso domestico-Un componente	7996	1.887,70		1.887,70	94,39	2.124,82	237,12	12,56%	106,24	11,85
1 .2 Uso domestico-Due componenti	6323	17.698,65		17.698,65	884,93	20.245,65	2.547,00	14,39%	1.012,28	127,35
1 .3 Uso domestico-Tre componenti	7425	1.052,57		1.052,57	52,63	973,16	-79,41	-7,54%	48,66	-3,97
1 .4 Uso domestico-Quattro componenti	9130	590,69		590,69	29,53	808,27	217,58	36,83%	40,41	10,88
1 .5 Uso domestico-Cinque componenti	31356	466,79		466,79	23,34	230,42	-236,37	-50,63%	11,52	-11,82
1 .7 Uso domestico-Box e ripostogli	2198	65,16		65,16	3,26	2.082,59	2.017,43	96,11%	104,13	100,87
2 .6 Uso non domestico-Alberghi senza ristorazione								%		
2 .7 Uso non domestico-Case di cura e riposo	5867	145,60		145,60	7,28	65,63	-79,97	-54,92%	3,28	-4,00
2 .11 Uso non domestico-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8500	118,26		118,26	5,91	24,98	-93,28	-78,87%	1,25	-4,66
2 .14 Uso non domestico-Attività industriali con capannoni di produzione	3400	56,65		56,65	2,83	5,70	-50,95	-89,93%	0,29	-2,54
2 .17 Uso non domestico-Bar, caffè, pasticceria	5550					158,09	158,09	%	7,90	7,90
2 .19 Uso non domestico-Plurilicenze alimentari e/o miste	4467					80,63	80,63	%	4,03	4,03
TOTALI		22.082,07		22.082,07	1.104,10	26.799,94	4.717,87	%	1.339,99	235,89

